

DI 2399/21
NG 1200/21

ORIGINALE



Studio Legale

Avv. Andrea Casella

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI - 3 MAG. 2021
G.D.P. LATINA

PROCURA AD LITEM

Io sottoscritta _____, nata a _____ residente in _____ Vi nomino e costituisco mio procuratore e difensore perché possiate rappresentarmi e difendermi nello istaurando giudizio contro _____ nonché in ogni ulteriore fase e grado, compresa esecuzione, cautelare e opposizione, fase stragiudiziale compresa, conferendoVi ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di farVi sostituire, spiegare domande riconvenzionali, appelli incidentali, rinunciare agli atti, riscuotere somme e rilasciare quietanza, transigere e conciliare, riassumere e proseguire il processo, chiamare in causa terzi, resistere alle opposizioni di cui agli artt. 615-617-619-645 c.p.c., proporre opposizione a decreto ingiuntivo, ad atto di precetto e alla esecuzione, proporre appello, anche incidentale, ai sensi dell'art. 83 c.p.c., ultimo comma, deferire interrogatori formali, giuramenti decisorii, con espressa preventiva ratifica di ogni atto.

Dichiaro, nella qualità, di essere stata edotta ai sensi dell'art. 4 comma 3 del d.lgs. n. 28/2010 (testo coordinato con le modifiche introdotte dal d.l. 21.06.2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla l. 09.08.2013 n. 98) della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da separato atto. Dichiaro di essere stata edotta "della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita" prevista dall'art. 2 comma 7 del d.l. 132/2014, convertito con modificazioni in l. 162/2014. Dichiaro, inoltre, di essere stata edotta circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco e circa tutti gli oneri ipotizzabili dal momento del suo conferimento sino alla conclusione. Dichiaro, infine, di aver ricevuto comunicazione degli estremi della Vostra polizza assicurativa.

Consapevole di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 Reg. UE 2016/679, Vi autorizzo al trattamento dei dati personali. Eleggo domicilio presso il Vostro Studio sito in Aprilia (LT), alla Via Giuseppe Verdi 118. Aprilia, lì 17.03.2021

**GIUDICE DI PACE
DI LATINA
Sezione Civile**

**Ricorso per decreto ingiuntivo
ex art. 633 ss. c.p.c.**

Per

_____, rapp.ta e difesa giusta mandato a margine del presente atto dall'Avv. Andrea Casella, c.f.: CSLNDR86P02L628O, fax: 0974/1921138, pec: avvandreacasella@pec.it, con studio in Aprilia (LT), alla Via Giuseppe Verdi n. 118, presso il quale elett.te domicilio e presso il quale desidera ricevere le comunicazioni e le notificazioni;

ricorrente

Contro

resistente

FATTO

Nell'anno 2019, _____ titolare di impresa individuale di allevamento, denominata _____ acquistava dalla sig.ra _____ due cani di razza Chihuahua, di nome _____ e _____, muniti di microchip, per un prezzo complessivo concordato in € 1.400,00.

I due animali da compagnia venivano regolarmente consegnati, come risulta da regolare denuncia di cessione rilasciata al Servizio Veterinario

V.to per autentica
Avv. Andrea CASELLA

Avv. Andrea Casella
primo studio: Via Provinciale 11, Campora (SA) / secondo studio: Via Giuseppe Verdi 118, Aprilia (LT)
tel. 3349194122; fax 0974/1921138; e-mail: casella_andrea@libero.it; pec: avvandreacasella@pec.it



Studio Legale
Avv. Andrea Casella

A.S.L. Aprilia, con timbro dello stesso (cfr. **all. 1**), ma la [redacted] provvedeva a corrispondere un solo acconto, pari a € 200,00, nel giugno del 2020.

Pur essendo intervenuti **innumerevoli solleciti telefonici e a mezzo Whatsapp**, il cui traffico messaggistico si allega al presente ricorso (cfr. **all. 2**) a costituire prova scritta idonea all'emissione del richiesto decreto ingiuntivo, la [redacted] non provvedeva a corrispondere i rimanenti **€ 1.200,00**.

Dal tenore dei messaggi allegati emerge con solare chiarezza l'obbligazione di pagamento. Scrive la [redacted], in un messaggio datato 14.06.2020 (cfr. **all. 2, pag. 6**):
"Ciao [redacted] va bene per me 200 alla volta e perfetto" e poi: "Quanto vuoi per tutte due / Così mi organizzo / Ogni volta ti mando foto".

E la sig.ra [redacted] in risposta:

"[redacted] per tutte e due 1400, visto che saku è piccola e io non l'avrei venduta come fattrice".

La [redacted], infine, rispondeva a sua volta: "Ok perfetto / Va bene / Ogni volta scaldiamo [rectius: scaliamo] ok / Ogni fine settimana ti carico".

Gli scritti della [redacted] configurano, in tal caso, una vera e propria promessa di pagamento o ricognizione di debito ex art. 1988 c.c., di tal che la sig.ra [redacted] è pure dispensata dal dimostrare il rapporto fondamentale.

A fronte del mancato pagamento degli importi rimanenti, con lettera di messa in mora, datata 15.01.2021 e notificata in data 18.02.2021, la sig.ra [redacted] a mezzo del sottoscritto difensore, provvedeva a richiedere alla [redacted] per l'ultima volta il pagamento del prezzo, ai fini di un bonario componimento della vertenza (cfr. **all. 3**).

Tale ultima lettera di messa in mora non sortiva tuttavia alcun effetto.

Tutto ciò premesso in punto di fatto, va considerato in

DIRITTO

Avv. Andrea Casella

primo studio: Via Provinciale 11, Campora (SA) / secondo studio: Via Giuseppe Verdi 118, Aprilia (LT)
tel. 3349194122; fax 0974/1921138; e-mail: casella_andrea@libero.it; pec: avvandreacasella@pec.it



Studio Legale
Avv. Andrea Casella

1. Messaggi Whatsapp come prova scritta idonea ex artt. 633, 634 e 641 c.p.c.

Del credito della sig.ra [] si intende fornire prova scritta a mezzo della produzione a stampa dei messaggi di Whatsapp dalla stessa scambiati con la []. Costituisce *ius receptum*, riconosciuto anche dalla giurisprudenza di legittimità, che la rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti contenuti in mezzi informatici di scambio di messaggistica, come e-mail e SMS, costituisca prova documentale ex art. 2712 c.c.:

*“Questa Corte ha di recente statuito (Cass. 5141/2019) che **‘lo ‘short message service’ (“SMS”) contiene la rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ed è riconducibile nell’ambito dell’art. 2712 c.c., con la conseguenza che forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne contesta la conformità ai fatti o alle cose medesime.** Tuttavia l’eventuale disconoscimento di tale conformità non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata previsto dall’art. 215 c.p.c., comma 2, poiché, mentre, nel secondo caso, in mancanza di richiesta di verifica e di esito positivo della stessa, la scrittura non può essere utilizzata, nel primo non può escludersi che il giudice possa accertare la rispondenza all’originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni’ (nella specie, veniva in questione il disconoscimento della conformità ad alcuni “SMS” della trascrizione del loro contenuto). Sempre questa Corte (Cass. 11606/2018), in tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, ha precisato che **‘il messaggio di posta elettronica (cd. e-mail) costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni***

Avv. Andrea Casella

primo studio: Via Provinciale 11, Campora (SA) / secondo studio: Via Giuseppe Verdi 118, Aprilia (LT)
tel. 3349194122; fax 0974/1921138; e-mail: casella_andrea@libero.it; pec: avvandreacasella@pec.it



Studio Legale
Avv. Andrea Casella

informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime.'''.

Cassazione, Sez. I, n. 19155 del 17.07.2019

A favore dell'emissione di decreto ingiuntivo a seguito di ricognizione di debito a mezzo SMS si è espressamente pronunciato il Tribunale di Genova:

"Rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile; considerato che sussistono le condizioni di ammissibilità previste dall'art. 633, 634, 641 c.p.c.... ingiunge a... di pagare."

Tribunale di Genova, Sez. II, d.i. n. 4330/2016 del 24.11.2016

Tale principio non può che essere pacificamente esteso anche alla messaggistica Whatsapp, soggiacendo la relativa tecnologia ai medesimi presupposti e principi di e-mail e SMS. In particolare, l'applicazione di messaggistica Whatsapp, al pari dell'SMS, si serve dell'utenza telefonica mobile di mittente e destinatario.

P.Q.M.

La sig.ra _____, *ut supra* rapp.ta e difesa,

RICORRE

A codesto Ecc.mo Giudice di Pace affinché voglia ingiungere, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 633 ss. c.p.c., a _____ di pagare la complessiva somma di **€ 1.200,00**, certa, liquida ed esigibile, oltre interessi legali dal di' della domanda sino al soddisfo per la causale di cui in premessa, oltre spese e competenze per la presente fase monitoria, ammontanti a **€ 589,16**, come da separata nota spese (**all. 4**).

IN VIA ISTRUTTORIA

Si deposita in allegato al presente ricorso:

- 1) Copie di denunce di cessione ex art. 14 Legge Regione Lazio n. 34/1997, da DEL

Avv. Andrea Casella

*primo studio: Via Provinciale 11, Campora (SA) / secondo studio: Via Giuseppe Verdi 118, Aprilia (LT)
tel. 3349194122; fax 0974/1921138; e-mail: casella_andrea@libero.it; pec: avvandreacasella@pec.it*



Studio Legale
Avv. Andrea Casella

- ...), datate 12.08.2019 e 09.05.2019, fornite del timbro A.S.L. (**all. 1**);
- 2) N. 6 pagine di copie a stampa dei messaggi Whatsapp scambiati dalla sig.ra ... nel periodo 04.10.2019 - 15.06.2020, da cui emerge la ricognizione di debito di quest'ultima in data 14.06.2020; (**all. 2**);
- 3) Lettera di messa in mora del 15.01.2021, notificata in data 18.02.2021 (**all. 3**);
- 4) Nota spese relativa alla presente fase monitoria (**all. 4**).
- Salvis juribus.

Si dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui al d.p.r. 115/2002, che il valore della presente controversia è pari a € 1.200,00 e che pertanto, in virtù della riduzione del 50% per i procedimenti sommari, sconta un contributo unificato pari a Euro 49,00.

Aprilia, li 18.03.2021

Avv. Andrea CASELLA


Avv. Andrea Casella

primo studio: Via Provinciale 11, Campora (SA) / secondo studio: Via Giuseppe Verdi 118, Aprilia (LT)
tel. 3349194122; fax 0974/1921138; e-mail: casella_andrea@libero.it; pec: avvandreasella@pec.it



IL GIUDICE DI PACE DI LATINA

- Letto il ricorso che precede;
- Visti i documenti allegati;
- Ritenuta la propria competenza;
- Isti gli artt. 633 e segg. C.p.c.

INGIUNGE

Allo signore _____ residente in _____
Via _____

Di pagare entro 40 giorni dalla notifica del presente atto in favore della parte
ricorrente, la somma di euro 1.200,00 oltre euro 0 per spese
notarili per la causale di cui al ricorso oltre interessi legali dalla domenica
nonchè spese e compensi del presente procedimento monitorio che si liquidano
complessivamente in euro 386,00 di cui euro 176,00 per
spese, euro 320,00 per compensi, oltre spese generali oltre I.V.A. e C.A.
come per legge 0

Avverte la parte ingiunta che avverso il presente decreto può essere proposta
opposizione entro il termine di giorni **quaranta** dalla sua noifica e che, in difetto, lo
stesso diverrà esecutivo.

Latina 16/06/2021

Il Cancelliere

IL GIUDICE DI PACE

Deponete il
25-06-2021
Il Cancelliere
Cristina Alessandra Dentico
Cristina Dentico

M.L. Stefania Stasi

M. L. Stefania Stasi